



42237-17

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 09/05/2017

MARIASTEFANIA DI TOMASSI
VINCENZO SIANI
MONICA BONI
STEFANO APRILE
ALESSANDRO CENTONZE

- Presidente - Sent. n. sez.
1665/2017

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N.23937/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FAVARA CORRADO nato il 22/08/1961 a CATANIA

avverso l'ordinanza del 09/03/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA

sentita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;

lette ~~sentite~~ le conclusioni del PG *che ha chiesto l'annullamento
con rinvio dell'ord. in capo impugnato*

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 9 marzo 2016 la Corte di appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile l'istanza di revisione, presentata nell'interesse di Corrado Favara, della sentenza n. 4/2010, emessa dalla Corte di Assise di appello di Messina in data 13 aprile 2010, irrevocabile il 18 maggio 2011, che, confermando la pronuncia di primo grado del 17 novembre 2008, emessa dal G.U.P. del Tribunale di Messina, lo aveva condannato alla pena di anni trenta di reclusione perché ritenuto responsabile del delitto di concorso nell'omicidio volontario di Antonino Stracuzzi, consumato in Messina il 14 ottobre 1992, per avere, in concorso con Paolo Sapienza ed altri, avendo agito quale mandante, il Sapienza come suo coautore materiale, cagionato la morte della vittima, contro la quale Maurizio Toscano aveva esploso numerosi colpi, esplosi con due diverse pistole.

A fondamento della decisione la Corte di appello, riassunte ed esaminate le fonti di prova già valorizzate nella sentenza di condanna, passata in giudicato, riteneva che gli elementi di valutazione, adottati nell'istanza di revisione non fossero idonei a costituire nuova prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., comma 2, in quanto privi di capacità dimostrativa tale da determinare il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 631 cod. proc. pen. e da condurre a tale esito decisorio in termini di evidenza ed immediatezza.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il Favara a mezzo dei suoi difensori, i quali ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:

a) violazione di legge in relazione al disposto degli artt. 630, 631, 634 cod. proc. pen. e 125 cod. proc. pen., comma 3. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile in via preliminare l'istanza di revisione mediante una sostanziale anticipazione del giudizio, completo ed approfondito, su parte degli elementi probatori indicati a sostegno della richiesta, che ha esaminato nel dettaglio trascrivendo il contenuto delle prove dichiarative e apprezzandone il significato e l'attendibilità; inoltre, ha ritenuto che i nuovi dati conoscitivi offerti, per rendere ammissibile l'istanza, dovessero condurre con evidenza al proscioglimento del condannato secondo un orientamento ormai superato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale anche la dimostrazione del ragionevole dubbio a causa dell'insufficienza, della contraddittorietà o incertezza delle prove a carico, costituisce obiettivo che consente l'introduzione della revisione (Cass., sez. 6, 22/4/1992, M. rv. 191538, Corte cost., n. 311 del 5/7/1991).

La Corte di appello ha mostrato di considerare prova nuova ai fini della revisione quella che presenta i caratteri dettati dall'art. 192 cod. proc. pen., negando quindi che quelli dedotti dal ricorrente siano indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a travolgere il giudicato di condanna, ma tale giudizio avrebbe richiesto l'attivazione del contraddittorio tra le parti.

b) Mancanza e manifesta illogicità della motivazione anche nella forma del travisamento della prova in relazione agli artt. 630 e 634 cod. proc. pen. quanto alla valutazione di

• inconsistenza dei dati probatori offerti con l'istanza. La Corte di appello non considera che:

-in ordine all'esistenza di un clan di Favara ed alla non militanza dell'istante in associazioni mafiose, o comunque criminali, oltre che all'assoluta autonomia del gruppo del Borgo, tali argomenti sono stati dedotti da sentenze passate in giudicato, che ne sanciscono la rispondenza al vero, il che rende manifestamente illogico ritenere plausibile un coinvolgimento dell'istante, perché l'autonomia del gruppo del Toscano sarebbe cessata soltanto per l'omicidio dello Stracuzzi, che per sua stessa natura richiede una strettissima ed indissolubile convergenza di interessi criminali, smentita dalle precedenti pronunce; né sono state considerate le dichiarazioni del collaboratore Viola Francesco, diretto superiore del Favara che aveva descritto l'assenza di attività criminosa nel periodo in cui si era realizzato l'omicidio e le relative motivazioni;

-in ordine all'"alleanza strategica" tra consorterie, la mancanza di motivazione emerge con evidenza poiché l'ordinanza esamina soltanto il narrato del Leardo sulle liti carcerarie tra Mulè e Favara, omettendo di esporre le ragioni per le quali non sono state valutate le più pregnanti nuove prove, costituite dalle dichiarazioni del Toscano del 30/9/2014, il quale ha ammesso la conoscenza tra il Balsamo, il Mulè e i suoi sodali, compreso il Leardo e l'importanza delle cointeressenze e degli affari criminosi in comune tra di essi, che avevano indotto il Balsamo a rendersi latitante nel messinese col supporto del Mulè nel periodo tra Luglio '92 e Luglio '93, il che rendeva singolare la necessità di rivolgersi al Favara per l'esecuzione di un omicidio, strumentale all'affermazione del Mulè, incontrato dal Balsamo di frequente sia a Catania sia a Messina in presenza del Toscano. Inoltre, manca qualsiasi considerazione in ordine alle dichiarazioni rese da Gioacchino Nunnari, amico ed alleato del Mulè, il quale ha confermato le liti carcerarie riferite dal Leardo e dal Cicirello e descritto la conoscenza diretta tra il Mulè ed il Balsamo, incontrato in più occasioni almeno dal 3/2/89 in compagnia del primo, dal quale aveva anche appreso dell'ausilio prestatogli dal Balsamo per l'esecuzione dell'omicidio dello Stracuzzi.

-In ordine alle frequentazioni romane tra il Mulè ed il Favara le dichiarazioni dell'Ermeti sono state travisate essendosi costui espresso in termini di certezza circa l'assenza di incontri tra i due e numerose prove nuove erano state dedotte per dimostrare che la presenza in Roma del Mulè era dipesa da strategie legate al soggiorno presso la capitale del suo capo Marchese, non già dall'appoggio datogli dal Favara; in tal senso è significativa la dichiarazione di Antonio Vadalà, cognato dello Stracuzzi e residente a Roma, estraneo alla criminalità organizzata, il quale nel 2015 ha attestato che persino lo Stracuzzi si era incontrato a Roma con il Mulè, in quanto suo amico, con cui si sentiva e si frequentava mentre ha negato di avere incontrato o sentito parlare del Favara nel suo soggiorno romano, tutte risultanze in grado di inficiare la rievocazione operata dal Toscano.

Inoltre, seguendo il ragionamento della Corte di appello, secondo il quale le prove dedotte non smentirebbero la presenza del Toscano la sera del 14 ottobre 1992 in

Messina, che nulla c'entra con la partecipazione al delitto del Favara, alcuna prova avrebbe la capacità di scalfire l'assunto accusatorio recepito nel giudicato, conclusione che prende le mosse da alcune emergenze processuali, che non si rinvergono agli atti, in quanto: a) non è vero che i collaboratori "storici" messinesi abbiano "chiarito i collegamenti con il gruppo di Favara"; b) 2) non è vero che " tutte le voci processuali si sono incrociate e riscontrate tra loro"; c) è documentalmente smentita dalle nuove prove l'affermazione secondo la quale il Favara avrebbe potuto muoversi sul territorio catanese e calabrese, in quanto lo stesso era sottoposto ad obblighi e doveva necessariamente farsi autorizzare negli spostamenti dall'Autorità Giudiziaria. Tali affermazioni travisano le emergenze e viziano il ragionamento, basato su affermazioni apodittiche ed irrilevanti, circa la piena attendibilità del racconto del Toscano.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

4. Con memoria depositata in data 26 luglio 2016 il ricorrente a mezzo dell'avv.to Filippo Giunchedi ha articolato dei motivi nuovi con i quali ha lamentato la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione degli elementi di novità dedotti dalla difesa per avere la Corte di appello omesso di attenersi alle regole che presiedono alla considerazione della prova indiziaria e ritenuto che quanto articolato con la richiesta di revisione offrisse soltanto una diversa lettura del materiale probatorio, mentre era finalizzato ad infirmare l'accertamento indiziario, contenuto nella sentenza irrevocabile di condanna per depotenziare di gravità e precisione i singoli dati acquisiti in ordine alla necessità di un apporto causale dato da Favara, all'accordo da questi raggiunto col Mulè, alla presenza del Favara in Roma nell'agosto e nell'ottobre 1992 in prossimità dell'omicidio dello Stracuzzi, all'attendibilità delle accuse provenienti dal Toscano.

5. In data 17 febbraio 2017 i difensori hanno fatto pervenire delle note con le quali hanno espresso condivisione per le conclusioni rassegnate dal P.g., richiamando i principi giurisprudenziali elaborati in merito al vaglio preliminare di ammissibilità della richiesta di revisione, spettante alla Corte di appello investitane.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.

1. La Corte di appello ha ritenuto di poter riscontrare l'inammissibilità della domanda di revisione poiché, raffrontato con analitica disamina l'esito dimostrativo dei mezzi di prova assunti quale base conoscitiva legittimante il giudizio di responsabilità espresso nella sentenza irrevocabile e quello che la parte istante si proponeva di conseguire dagli elementi probatori posti a fondamento della richiesta, ha considerato questi ultimi privi di attendibilità e concludenza, sì da non poter condurre al proscioglimento dell'imputato in termini di evidenza ed immediatezza, ai sensi dell'art. 631 cod. proc. pen..

1.1 In particolare, ha osservato che:

-in merito all'inesistenza in Catania di un clan mafioso, capeggiato da Corrado Favara o del quale questi faceva parte, legato al clan Pillera-Cappello o al clan Cappello , ma operante quale gruppo autonomo sotto la direzione di Antonino Balsamo, la circostanza della riferibilità al Balsamo, e non al Favara, del ruolo dirigenziale, il legame persona di amicizia tra il predetto Balsamo ed il Mulè, nonché la subordinazione del Toscano al Balsamo non costituiscono circostanze che, seppur dimostrate, siano incompatibili con la narrazione del Toscano, secondo il quale egli, ricevuto l'incarico dal Favara, si era rivolto al Balsamo, e questi lo aveva autorizzato a realizzare l'omicidio; inoltre, il contributo del Favara era scaturito dal suo rapporto col Mulè e dalla presenza contestuale degli stessi in Roma nelle fasi deliberative e preparatorie dell'omicidio, voluto sull'impulso di un duplice movente, non negata nemmeno nell'istanza di revisione;

-i contrasti insorti tra il Mulè ed il Favara, -collocati dai collaboratori di giustizia da escutere in periodi indefiniti e comunque precedenti ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna-, non compromettono gli accertamenti contenuti nella sentenza irrevocabile, per la notoria verifica nei rapporti tra aderenti a formazioni criminali di liti e riappacificazioni, dissidi e alleanze, che si formano e si disgregano con estrema facilità in base alle situazioni contingenti, tanto più che nel caso specifico, secondo le stesse parole dei dichiaranti, citate nella richiesta, il dissidio tra i due soggetti erano stato sanato grazie all'intervento del Balsamo;

-in merito alle frequentazioni romane tra il Mulè ed il Favara, la loro inesistenza si fonda su dichiarazioni generiche e prive di concretezza, inidonee a smentire il narrato del Toscano, poiché l'Ermeti aveva riferito di proprie opinioni soggettive e non della sua costante ed ininterrotta presenza accanto al Favara e della certa esclusione di suoi incontri col Mulè, che avrebbero potuto essere mantenuti segreti;

-la presenza del Favara a Roma, che si intende negare nei giorni immediatamente precedenti all'omicidio dello Stracuzzi, non viene negata da alcuna delle fonti probatorie allegate all'istanza, poiché le dichiarazioni del Vannucci, del Pezzano e del Maceri attestano soltanto che nei mesi estivi di quell'anno Favara aveva goduto di permessi da parte dell'autorità giudiziaria che gli avevano consentito di recarsi in Calabria ed a Catania, senza negare si fosse trovato a Roma qualche giorno prima dell'omicidio ed anche il Pezzano, nel riferire della sua partecipazione alla festa di compleanno della figlia, tenutasi il 12 ottobre, non aveva espresso certezze, ma l'eventuale verifica dell'evento nell'anno 1992 o in quelli successivi al 1994.

-in ordine ai presunti sentimenti di rancore nutriti dal Toscano nei riguardi del Favara, le dichiarazioni dello stesso collaboratore e del Sapienza su maldicenze del primo nei confronti del Favara sono generiche e prive della specificazione dei motivi di denigrazione, mentre il suo preteso mendacio in ordine all'abbandono delle armi impiegate nell'omicidio Stracuzzi non è stato dimostrato in modo certo e dirimente dal momento che le dichiarazioni del Bonaffini sull'utilizzo delle stesse armi in altri analoghi delitti non escludono che dopo l'abbandono le stesse fossero state recuperate.

1.2 Tanto premesso, si ritiene fondata la doglianza che denuncia la violazione del disposto dell'art. 634 cod. proc. pen. sotto il profilo dell'espresso giudizio d'inammissibilità della richiesta di revisione, valutata non nella sua manifesta infondatezza, ma nel merito delle ragioni dedotte a suo supporto. Come già detto, la Corte territoriale ha negato fosse possibile dare ingresso alla fase rescissoria sulla scorta di una approfondita ed analitica rassegna dei mezzi di prova non previamente valutati in sede di cognizione, ritenuti inidonei a superare e confutare gli accertamenti contenuti nella sentenza irrevocabile con motivazione che risulta eccedente quella valutazione preliminare di manifesta infondatezza propria del procedimento "de plano" prescelto dalla stessa Corte ed in contrasto col disposto dell'art. 634 cod. proc. pen.. La deliberazione condotta dai giudici di merito si è addentrata nel vaglio di credibilità delle fonti dichiarative che il Favara aveva indicato per negare la loro affidabilità o capacità dimostrativa concludente, specie in riferimento alle dichiarazioni del Toscano, dell'Ermeti e degli altri soggetti escussi in sede di indagini difensive, di cui ha in sostanza anticipato in modo improprio la valutazione di genericità e non decisività del relativo apporto conoscitivo, che è demandata al momento successivo all'eventuale assunzione della prova nel contraddittorio.

1.3 Si ricorda al proposito che, come già più volte affermato da questa Corte e richiamato nella stessa ordinanza impugnata, (Cass. sez. 2, n. 11453 del 10/03/2015, Riselli, rv. 263162; sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, Di Piazza, rv. 259779; sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Russo, rv. 257496; sez. 1, n. 34928 del 27/6/2012, Conti Mica, rv. 253437; sez. 1, n. 4328 del 15/11/2011, Zandomenoghi, rv. 251847; sez. 2, n. 44724 dell'11/11/2009, Pataro ed altri, rv. 245718; sez. 6, n. 2437 del 3/12/2009, Giunta, rv. 245770; sez. 2, n. 5609 del 27/1/2009, Scopece, rv. 243286; sez. 5, ord. n. 11659 del 22/11/2004, Dimic, rv. 231138), l'indagine preliminare da condurre nella fase antecedente il giudizio di revisione, finalizzata alla verifica circa l'ammissibilità della richiesta, riguarda il riscontro: a) dell'osservanza delle formalità prescritte per proposizione dell'istanza di revisione e della legittimazione del richiedente; b) della riconducibilità delle ragioni dedotte ad una delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 630 cod. proc. pen.; c) dell'astratta congruenza ai sensi dell'art. 631 cod. proc. pen., degli elementi su cui si basa la richiesta; d) della non manifesta infondatezza dell'istanza.

In ordine al vaglio preliminare di ammissibilità della richiesta, previsto dall'art. 634 cod. proc. pen., se questa sia fondata sull'asserita esistenza di una prova nuova, il relativo accertamento va condotto mediante una sommaria deliberazione dei nuovi elementi addotti per stabilire se siano in astratto idonei a condurre il ragionamento probatorio ad un diverso esito, favorevole al proscioglimento del condannato, ed a superare così la valutazione delle prove a suo tempo raccolte nel giudizio di cognizione. Tale giudizio si distingue da quello più completo conducibile ai sensi dell'art. 637 cod. proc. pen., dal momento che le considerazioni su affidabilità, persuasività e congruenza della fonte di prova e della sua efficacia dimostrativa devono emergere come immediate

- e dirette dalla sola lettura della domanda, e non essere frutto di un complesso ed articolato procedimento valutativo, che anticipi il giudizio di merito sulla revisione. In altri termini, il requisito della manifesta infondatezza della domanda deve essere tale da rendere evidente anche a fronte di un esame sommario e preliminare che le ragioni prospettate non sono in grado di consentire una verifica sull'esito del giudizio già esaurito; tale qualità va intesa come carattere "tutto intrinseco alla domanda", ossia come capacità persuasiva della richiesta in sé considerata, mentre ogni indagine sull'effettiva idoneità delle allegazioni del richiedente a dimostrare l'errore contenuto nel giudicato ed a superarlo, sostituendovi un verdetto assolutorio, resta demandata alla fase di merito.

La Corte d'appello quando poi definisca l'istanza di revisione con provvedimento d'inammissibilità per manifesta infondatezza, in osservanza dell'obbligo generale stabilito dall'art. 125 cod. proc. pen., comma 3, deve esporre una sommaria giustificazione logica che dia conto della disamina condotta delle risultanze sottoposte dalla parte richiedente e delle ragioni per le quali i presupposti dedotti, alla luce di quanto già emerso nel giudizio di cognizione, siano inidonei a smentire il quadro probatorio che ha sostenuto il giudicato di condanna.

1.4 Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha assolto adeguatamente al compito affidatole per avere violato il disposto dell'art. 634 cod. proc. pen. con un vaglio approfondito di merito ed avere esposto un imponente corredo argomentativo che di per sé esclude quella rilevabilità immediata e diretta che costituisce il presupposto necessario di una declaratoria d'inammissibilità "de plano". Tale rilievo, per la sua valenza dirimente, esime dal considerare i restanti motivi di ricorso.

Per le considerazioni svolte l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro individuata ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. per il giudizio di revisione.


P. Q. M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Il Consigliere estensore

Monica Boni



Il Presidente

Mariastefania Di Tomassi

